

L.R. 52/1980

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 30 ottobre
2013, n. 69

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa.

Modifiche approvate da:

Delibera dell'Ufficio di Presidenza 6/12/2022, n. 413.

Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa.

Art. 1

(Veridicità e correttezza delle spese)

1. Ogni spesa sostenuta dai gruppi consiliari deve essere destinata agli scopi istituzionali del gruppo riferiti all'attività del Consiglio regionale e deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.

2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le spese indicate nel rendiconto e quelle effettivamente sostenute, la correttezza attiene alla coerenza delle spese con l'attività istituzionale del gruppo consiliare.

3. I contributi corrisposti dal Consiglio regionale non possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- a) per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o di movimenti politici, ivi comprese le loro articolazioni politiche o amministrative o altri raggruppamenti interni ai partiti o movimenti politici;
- b) per l'affidamento di incarichi di collaborazione a titolo oneroso o per l'erogazione di contributi, in qualsiasi forma, a membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali di altre regioni, ed ai candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti;
- c) per attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio;
- d) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
- e) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
- f) per spese relative all'acquisto di automezzi.

Art. 2

(Spese di funzionamento)

1. I contributi di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 e successive modifiche possono essere utilizzati per le seguenti spese di funzionamento:

- a) di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
- b) per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
- c) telefoniche e postali;

- d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
- e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
- f) per incarichi di consulenza, studio e ricerca;
- g) di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza;
- h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali spese per l'acquisto e il noleggio di cellulari e dotazioni informatiche e di ufficio;
- i) per altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo, debitamente motivate dal Presidente del gruppo.

2. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di cui al comma 1, lettera f).

Art. 3

(Spese di personale)

1. La quota di contributo per le spese di personale di cui all'articolo 4bis, comma 6, della legge regionale 52/1980 è erogata dietro specifica richiesta del Presidente del gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio finanziario successivo.

1 bis. Nell'anno di cambio di legislatura la richiesta di cui al comma 1 va inviata al Presidente del Consiglio regionale entro i due mesi successivi l'inizio della legislatura.¹

2. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di lavoro del personale di cui al comma 1 e assolve tutti i relativi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.

3. La quota di contributo per le spese di personale è erogata in rate mensili.²

Art. 4

(Tracciabilità dei pagamenti)

1. I contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare, indicato ad inizio legislatura dal Presidente del gruppo, ai fini di assicurare la tracciabilità dei pagamenti.

¹ Comma aggiunto da Delibera dell'Ufficio di Presidenza 6/12/2022, n. 413.

² Comma sostituito da Delibera dell'Ufficio di Presidenza 6/12/2022, n. 413.

2. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile, l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.

3. I gruppi consiliari sono obbligati alla tenuta di scritture contabili inerenti i contributi di cui agli articoli 2 e 3 ed alla conservazione dei titoli di spesa.

4. Le scritture contabili consistono in un registro da compilare manualmente, ovvero in una raccolta di fogli formato A4, prenumerati e vidimati, anche mediante procedure digitali, dal Segretario generale, utilizzabili in caso di dati contabili conservati su supporto informatico, entrambi forniti dagli uffici del Consiglio regionale.

5. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare dei contributi ricevuti e degli interessi maturati, così come risultanti dall'estratto conto. Ogni altra entrata al conto corrente intestato al gruppo consiliare deve essere debitamente motivata dal Presidente del gruppo.

6. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare delle spese sostenute così come risultanti dall'estratto conto, con l'indicazione della data, del titolo di spesa e della relativa causale.

7. Ogni movimento di spesa deve essere effettuato tramite bonifico bancario o altro metodo di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.

8. In caso di sostituzione del Presidente di un gruppo, l'assunzione in carico della tenuta delle scritture contabili e dei relativi titoli di spesa avviene previa redazione di apposito verbale che rimane allegato alle scritture medesime.

9. Ogni gruppo consiliare può adottare un disciplinare interno per il proprio funzionamento e la tenuta della contabilità nel rispetto del presente regolamento.

Art. 5

(Gestione dei contributi erogati al Gruppo misto)

1. Il Presidente del gruppo misto può accreditare quote di contributi di cui all'articolo 2, con esclusione delle spese di cui alla lettera f), per le esigenze proprie delle singole forze politiche o dei consiglieri indipendenti appartenenti al gruppo.

2. Il Presidente del gruppo misto comunica al Segretario generale del Consiglio regionale di avvalersi della facoltà prevista al comma 1 e richiede i registri di cui all'articolo 4, comma 4, per la tenuta delle scritture contabili da parte dei singoli consiglieri indipendenti.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le quote di contributo sono accreditate dal Presidente del gruppo misto in un conto corrente bancario intestato al consigliere designato dalla forza politica o ai consiglieri indipendenti e dedicato esclusivamente alla gestione della quota medesima. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario i medesimi consiglieri trasmettono al Presidente del gruppo misto il rendiconto concernente le spese effettuate, redatto secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 7, unitamente ai relativi titoli di spesa.

4. Il consigliere designato e i consiglieri indipendenti curano la tenuta del registro di cui all'articolo 4, comma 4 e comunicano al Presidente del gruppo, ai fini delle trascrizioni nell'inventario di cui all'articolo 6, gli eventuali acquisti di beni strumentali.

5. Nella gestione e rendicontazione delle quote di contributi di cui al comma 1, il singolo consigliere designato e i consiglieri indipendenti hanno le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dalla legge e dal presente regolamento al Presidente del gruppo.

6. Il Presidente del gruppo cura la trascrizione sul registro delle scritture contabili del gruppo misto degli importi accreditati ai sensi del comma 1 e allega la documentazione di cui al comma 4 al rendiconto da trasmettere al Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 52/1980.

Art. 6 (Beni strumentali)

1. Ai fini della registrazione dei beni strumentali acquistati con i contributi per il funzionamento, il Segretario generale del Consiglio regionale consegna ai Presidenti dei gruppi consiliari un registro di inventario nel quale sono trascritti i beni mobili acquisiti nel corso della legislatura.

2. Il registro di inventario di cui al comma 1 è consegnato all'inizio della legislatura ovvero, in caso di formazione di un nuovo gruppo nel corso della legislatura, alla data di costituzione del gruppo.

3. I beni risultanti dall'inventario a fine legislatura, ovvero alla data di scioglimento del gruppo consiliare, sono trasferiti al patrimonio del Consiglio regionale-Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Nell'assegnazione dei beni strumentali ai gruppi consiliari costituiti all'inizio della nuova legislatura l'Ufficio di Presidenza può tener conto dell'eventuale continuità politico organizzativa tra il gruppo da cui i beni medesimi provengono ed uno o più gruppi costituiti, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 4 e 8 bis, comma 2, della legge regionale 52/1980.

5. La continuità politico organizzativa di cui all'articolo 8 bis, comma 2, della L.R. 52/1980 è dichiarata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo costituito nella nuova legislatura.

Art. 7
(Rendicontazione)

1. Entro il 31 gennaio, Il Presidente del gruppo consiliare trasmette al Presidente del Consiglio regionale un rendiconto di esercizio annuale delle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'esercizio finanziario precedente, redatto secondo il modello di rendicontazione allegato sub "A" al presente regolamento.

2. Il rendiconto di cui al comma 1 è sottoscritto dal Presidente del gruppo che ne attesta la veridicità e correttezza. Al rendiconto è allegato il registro delle scritture contabili relativo all'anno di gestione e copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale della documentazione contabile è conservata dal Presidente del gruppo consiliare per la durata della legislatura.

3. Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o dallo scontrino fiscale parlante.

4. Per le spese di personale sostenute direttamente dal gruppo consiliare e per quelle sostenute per incarichi di consulenza, studio e ricerca al rendiconto di cui al comma 1 è allegata copia del relativo contratto di lavoro o di incarico nonché la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi.

5. Gli eventuali saldi attivi della gestione annuale sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo.

6. I rendiconti di cui al comma 1 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione, ai fini del successivo inoltro alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

7. Alla fine della legislatura e, comunque, in caso di cessazione del gruppo, il rendiconto è predisposto per il periodo dal 1° gennaio al giorno precedente la prima riunione del nuovo Consiglio regionale ovvero al giorno di cessazione del gruppo.

8. Nei casi di cui al comma 7, i rendiconti sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni decorrenti dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale o di cessazione del gruppo per le finalità di cui al comma 6.

9. Gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

10. Al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo l'originale della documentazione contabile afferente le spese rendicontate dal gruppo consiliare è depositata dal Presidente del gruppo presso il Consiglio regionale.

Art. 8
(Trasparenza)

1. I contributi erogati ai gruppi consiliari nell'esercizio finanziario e i rendiconti annuali sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale.

2. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale.

3. Le delibere con cui la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti si pronuncia sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sono pubblicate nel sito istituzionale del Consiglio regionale.

ALLEGATO "A"

GRUPPO CONSILIARE

Rendiconto delle spese dell'esercizio finanziario_____

ENTRATE NELL'ESERCIZIO	
1) Fondi trasferiti per spese di funzionamento (art. 12 L.R. 52/1980)	Euro
2) Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro
TOTALE ENTRATE PER FUNZIONAMENTO	Euro
3) Fondi trasferiti per spese di personale (art. 4bis, comma 6, L.R. 52/1980)	Euro
4) Fondo cassa esercizi precedenti per quota spese di personale	Euro
TOTALE ENTRATE PER SPESE DI PERSONALE	Euro
5) Entrate per interessi attivi su giacenze di cassa	Euro
6) Altre entrate (specificare) *	Euro
*	
TOTALE ALTRE ENTRATE	Euro
TOTALE ENTRATE	Euro

SPESE NELL'ESERCIZIO	
1) Spese di cancelleria e stampati	Euro
2) Spese per duplicazione e stampa	Euro
3) Spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro
4) Spese postali e telegrafiche	Euro
5) Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro
6) Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro
7) Spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca	Euro
8) Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro
9) Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici)	Euro
10) Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro
11) Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio	Euro
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO	Euro
12) Spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo	Euro
13) Versamento ritenute fiscali e previdenziali per il personale	Euro
14) Rimborsi spese per missioni e trasferte del personale di cui al punto 12)	Euro
TOTALE SPESE DI PERSONALE	Euro
15) Altre spese relative all'attività istituzionale (specificare)*	
*	
TOTALE ALTRE SPESE	Euro
TOTALE SPESE	Euro

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro
Fondo iniziale di cassa per quota spese di personale	Euro
ENTRATE riscosse nell'esercizio	Euro
SPESE pagate nell'esercizio	Euro
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	Euro
Fondo di cassa finale per spese quota di personale	Euro